

Corte Costituzionale

Pena

La decisione

E' illegittima la disposizione di cui all'art. 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA, 23 marzo 2012 (19 marzo 2012), n. 68 - GALLO, Presidente - FRIGO, Relatore.

Il commento a prima lettura

1. Con la pronuncia in oggetto la Corte Costituzionale ha stabilito che appare manifestamente irrazionale, e pertanto lesiva dell'art. 3 Cost., la mancata previsione, relativamente al sequestro di persona a scopo di estorsione, di una attenuante per i fatti di lieve entità, analoga a quella applicabile all'art. 289 c.p. e contemplata dall'art. 311 c.p.

La finalità in questo modo conseguita è quella di alleviare, in considerazione dei profili oggettivi del fatto - caratteristiche dell'azione criminosa, entità del danno o del pericolo - una risposta punitiva altrimenti improntata a particolare durezza, e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento all'ampia tipologia delle fattispecie concrete riconducibili al modello legale.

In questa prospettiva, già il giudice rimettente aveva segnalato la ingiustificata severità del trattamento sanzionatorio ricollegato al sequestro di persona a scopo estorsivo, in quanto irrazionalmente sproporzionato in rapporto alla vastissima gamma di fatti potenzialmente sussumibili nella corrispondente norma incriminatrice, con conseguente violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena.

Quella prevista dall'art. 630 c.p. è in effetti una pena di asprezza davvero eccezionale - reclusione da 25 a 30 anni - il cui minimo edittale è superiore sia al massimo della pena comminata per l'omicidio volontario, sia al limite massimo di durata della detenzione come stabilito in via generale dall'art. 23, co. 1, c.p. (24 anni).

Spiegata l'origine della disposizione con la peculiare contingenza emergenziale dei primi anni Settanta, che videro diffondersi l'allarmante fenomeno dei

sequestri di persona a fini di estorsione (spesso peraltro conclusisi con l'uccisione dell'ostaggio), la Consulta ha evidenziato come i fatti criminosi suscettibili di riconduzione al precetto posto dall'art. 630 c.p. possono, in realtà, connotarsi per caratteri di marcatamente minore gravità - per la natura assolutamente occasionale della iniziativa delittuosa, la minima entità dell'offesa arrecata alla vittima (in considerazione, ad esempio, della breve durata della privazione della libertà personale) o il ridotto ammontare della somma di denaro imposta come prezzo della liberazione.

Individuato il corretto *tertium comparationis* nella figura delittuosa di cui all'art. 289 c.p., che punisce il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - avendo essa per oggetto la medesima condotta dell'art. 630 c.p., e differenziandosene unicamente per il fine che la ispira - ha ritenuto la Corte necessaria, anche per tale ultima ipotesi di reato, la previsione della diminuzione della lieve entità del fatto come regolata dall'art. 311 c.p.

2. Si tratta di una pronuncia di tipo additivo, con la quale il Giudice delle Leggi ha operato un incisivo sindacato di legittimità costituzionale in una materia - quella della determinazione del trattamento sanzionatorio - tradizionalmente riservata alla discrezionalità del legislatore, salvo l'unico limite della manifesta irrazionalità o arbitrarietà della opzione punitiva prescelta.

Intanto la Corte ha potuto esprimere siffatta valutazione, in quanto ha tenuto conto delle caratteristiche peculiari della fattispecie concreta e dei plurimi aspetti di omogeneità fra la norma in questione e quella dell'art. 289 c.p.

In particolare, a differenza dei gravissimi e allarmanti fatti criminosi, volutamente perseguiti dal legislatore degli anni Settanta e Ottanta con il sensibile inasprimento della risposta sanzionatoria, originariamente prevista dalla prima delle dette disposizioni, il caso oggetto del processo *a quo* - al pari di fattispecie senz'altro simili - è risultato, al giudizio della Corte, del tutto sprovvisto del particolare disvalore che invece contraddistingueva quelle ipotesi delittuose, come discendente dall'esistenza di una apposita organizzazione di mezzi e di persone, dal lunghissimo protrarsi della prigionia della vittima e dall'elevatezza del riscatto monetario preteso per farle riacquistare la libertà.

La rinnovata attenzione e sensibilità così dimostrata dalla Consulta verso la varietà e molteplicità di aspetti e di risvolti concreti con cui deve confrontarsi il precetto penale tipico, pur diretto a punire una ben precisa ipotesi delittuosa, colloca a pieno titolo la sentenza in commento all'interno del filone interpretativo - quello valorizzato a proposito alla presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere - con cui la Corte Costituzionale

ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2

ha inteso esprimere una sorta di “insofferente disapprovazione” verso talune forme di disciplina legislativa irragionevolmente generalizzanti a fronte di fenomeni criminosi pur palesemente disomogenei.